



Settore: Gestione e Controllo del territorio

Servizio: Lavori Pubblici ed Ambiente

EC/cz- Prot.
Ord. N. 27
Cat. 1 – Cl. 8

Nembro, 02/03/2011

COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

IL SINDACO

Viste la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" nelle quali sono indicate le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale n. 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

Richiamato il D.Lgs. 04.08.1999 n. 351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 7 per l'attribuzione alle Regioni della definizioni dei piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone dei rispettivi territori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Codice della strada" che consente al Sindaco di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.M. 21.4.1999, n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Considerato che domenica 6 marzo 2011 il centro storico comunale, e in particolare la cosiddetta "area azzurra", sarà interessato dalla sfilata in maschera per il festeggiamento del Carnevale;

Viste le considerazioni del Tavolo ristretto di coordinamento dei Sindaci dell'Area A1 della Provincia di Bergamo e quanto emerso nelle riunioni promosse dalla Provincia di Bergamo il 28 gennaio e il 15 febbraio del corrente anno;

Vista il parere favorevole della Commissione Ecologia nella seduta del 28.02.2011;

Vista l'espressione della Giunta Comunale nella seduta del 02.03.2011;

Considerata la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici e di limitazione al traffico veicolare, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione sopraccitata;

Visti gli articoli 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nonché il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

Visto l'art. 85 del vigente T.U.L.P.S. e relativo Regolamento relativamente al corretto svolgimento delle sfilate carnevalesche;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Z:\- Condivisa\ECOLOGIA\Inquinamento Atmosferico\Ordinanze blocco traffico e riscaldamento\2011\ordinanza domenica 6 marzo 2011.doc



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINA

Di istituire nella giornata di domenica 6 marzo 2011 il blocco totale del traffico dei veicoli a motore dalle ore 10.00 alle ore 18.00, limitatamente alla cosiddetta "area azzurra", la cui estensione territoriale è meglio definita nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono esclusi dal blocco totale del traffico:

- gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);

Sono altresì esclusi dal blocco totale del traffico:

- a) i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- b) i veicoli di pronto soccorso;
- c) i mezzi di trasporto pubblico;
- d) i Taxi ed i veicoli di noleggio con conducente;
- e) i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- f) le autovetture targate CD e CC;
- g) i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- h) i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- i) i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- j) i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- k) i veicoli dei sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;
- l) i veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- m) i veicoli con targa estera;
- n) i veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario;
- o) i veicoli di quanti si rechino presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco muniti di prenotazione;
- p) i veicoli utilizzati in funzione di carri carnevaleschi.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro, di cui alla precedente lettera j).

Si ricorda il divieto di portare bombolette spray ed altri oggetti atti a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti e/o schiuma vaporizzata, liquidi e sostanze schiumose ai sensi dell'art. 85 del vigente T.U.L.P.S.;

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (affissione all'Albo Pretorio, sito internet comunale, comunicati stampa, etc.)

Alla squadra operai del Comune di Nembro è demandato l'incarico di posare lungo il perimetro dell'area interessata dalla pedonalizzazione, apposita segnaletica verticale, anche con l'utilizzo di transenne.



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

In caso di mancato rispetto del presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall'art.7 commi 1, lett. b) del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 318,00.

Si rammenta che in base al 3° comma dell'art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
Eugenio Cavagnis